di Ettore Zini

TIONE

Si è concluso a favore del comune il primo round sulla ristrutturazione a "risanamento conservativo alla particella edificiale 677", in piazza Pleù. La Cobumax srl di Tione, la Consolini costruzioni snc di Villa Rendena, e il geometra Mauro Buffi, sono stati condannati dal Tar, al pagamento al Comune di Tione delle spese di 4.000 euro, più Iva, per il ricorso presentato contro l'ordinanza del sindaco che imponeva loro "il ripristino delle condizioni di staticità" dell'area adiacente al cantiere edile aperto nella storica piazza. La storia è nota. Ne abbiamo scritto in occasione della sospensione dei lavori imposti dal Comune nel settembre dello scorso anno.

Le aziende in questione, dovendo ristrutturare un vecchio immobile, lo avevano raso al suolo, senza tener conto che avrebbero dovuto conservare almeno i muri perimetrali del primo piano. Questo è quanto prevede la legge su interventi di edifici classificati R2. Ne era seguito il fermo lavori, imposto dal sindaco, con l'obbligo di mettere in sicurezza gli immobili attigui, che secondo il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale, dovevano essere opportunamente puntellati, per evitare situazioni di pericolo. Proprietari e azienda costruttrice non hanno però ottemperato alle prescrizioni, inducendo il Comune a provvedere, in forma autonoma, alla messa in sicurezza del cantiere. Non solo. Invece di mettere in pratica quanto prevedeva

Tione, casa abbattuta il Tar condanna l'impresa

I lavori in piazza Pleù in Tribunale: la legge prescrive di mantenere i muri Per questo il Comune aveva imposto il ripristino, ma i costruttori si erano opposti



Il cantiere in piazza Pleù a Tione bloccato dalla guerra di carte bollate tra Cobumax e Consolini e il Comune

l'ordinanza del sindaco Gottardi, si sono rivolti al Tar, per contestare al Comune «l'erronea applicazione dell'art. 32 del Testo Unico (provvedimenti contingibili e urgenti del sindaco), l'omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, l'eccesso di potere per difetto di motivazioni ed erroneità di presupposti». In pratica i ricorrenti hanno sostenuto fino all'ultimo che era concretamente impossibile tenere in piedi l'edificio, poichè «totalmente privo di fondazioni» e «in condizioni statiche precarie», per cui una perizia di un loro tecnico (l'ingegnere Dalla Torre) «consigliava la demolizione e la ricostruzione del sedime». Di più. In una successiva nota, sostenevano che «l'avvenuta demolizione dell'edificio e l'edificazione di nuove murature perimetrali erano del tutto conformi alla Scia, rilasciata il 29 agosto 2013». Tutti argomenti però non tenuti in considerazio-

ne dal Tribunale Amministrativo Regionale che, forte anche delle perizie del perito di parte incaricato dall'amministrazione (l'ingegnere Carè), ha dato ragione al Comune e torto a Cobumax e Consolini. Il Tar rileva infatti che l'ordinanza è stata impugnata successivamente alle contestazioni del Comune. Che gli edifici erano stati costruiti non in aderenza, ma avevano dei contatti strutturali, come dimostra la perizia dell'ingegnere Carè. E, che l'operato dell'amministrazione è stato ineccepibile. Ragion per cui, i giudici ĥanno respinto il ricorso, e condannano i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. Sulla stessa vicenda, relativa alla concessione edilizia n. 8/2013 rilasciata dal Comune a favore della Cubomax che prevedeva anche la prescrizione di smussare un angolo della casa per consentire l'allargamento della via Dazio di Tempesta, pende anche un secondo ricorso al Tar, che entra nel merito della questione, di cui è attesa la sentenza nei prossimi giorni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA